

STATUTO

L'ANGOLO DI DODO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOTTA SANT'ANASTASIA CT VIA
GEMMELLARO 29

Numero REA: CT - 294645

Codice fiscale: 04421330871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

	legge.	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2511	
	e seguenti del Codice Civile, della legge 8 novembre 1991, n.	
	381, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Impresa	
	Sociale) e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117	
	(Codice del Terzo Settore), la Società Cooperativa denominata	
	"L'ANGOLO DI DODÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", che assume la	
	qualifica di impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. 112/2017,	
	con efficacia dalla data di iscrizione nella relativa sezione	
	del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La	
	Cooperativa potrà, altresì, fare uso dell'acronimo ETS, ai	
	sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della	
	Cooperativa, ove ne ricorrano i presupposti di legge,	
	nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	

	Art. 2 (Sede, durata e adesioni)	
	La Società ha sede nel Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) in via Gemmellaro 29. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune precedentemente indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che ha facoltà del rilascio all'Ufficio del Registro delle Imprese delle dichiarazioni occorrenti per apportare la variazione. E' competenza dell'assemblea dei soci, in sede straordinaria, la decisione sul trasferimento della sede legale in altro Comune diverso da quello summenzionato.	
	Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2075 e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e, pertanto, previa decisione dell'Organo Amministrativo, aderisce ad una delle Associazioni di tutela e di rappresentanza dello stesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice	

	Civile e, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non
	ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse
	generale della comunità alla promozione umana e
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:
	a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
	b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui
	all'art. 4 della legge 381/91.
	La Cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa
	sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi
	socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di
	avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto ad
	alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro
	in attività a supporto.
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i
	soci lavoratori.
	La Cooperativa può intrattenere rapporti anche con soggetti
	terzi, pubblici o privati, secondo quanto previsto dalla
	normativa applicabile.
	Tali rapporti devono essere comunque svolti in misura non

	prevalente rispetto all'attività mutualistica con i soci
	cooperatori, in conformità all'articolo 2513 del Codice
	Civile.
	Essa potrà altresì operare nel rispetto del decreto
	legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (impresa sociale) e del
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
	Settore), qualora assuma o intenda mantenere le relative
	qualifiche; tali qualifiche saranno assunte, ove ritenuto
	opportuno, con deliberazione dell'Assemblea.
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla
	legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al
	raggiungimento dello scopo sociale.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	La Cooperativa, senza finalità di lucro e nel rispetto delle
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha per
	oggetto lo svolgimento di attività di interesse generale ai
	sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
	n. 112, con particolare riferimento a quanto previsto
	dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre
	1991, n. 381.

In particolare, la Cooperativa esercita in via stabile e principale le seguenti attività, che possono essere realizzate in proprio o per conto di soggetti pubblici e privati, e anche in favore di soggetti non soci:

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio assistenziali e/o educative:

- interventi e servizi sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328;

- prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, comprese quelle previste dal D. P. C. M. 14 febbraio 2001;

- servizi educativi, scolastici, extrascolastici e di istruzione, inclusi quelli previsti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53;

- servizi socio-assistenziali e socio-educativi, domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali, rivolti in particolare a:

anziani;

minori in condizione di disagio o disabilità;

persone con disabilità o con problematiche psichiche o sociali;

persone con dipendenze o in condizione di devianza;

- servizi per la prima infanzia, tra cui asili nido, scuole dell'infanzia, centri ludico-educativi e genitori/bambini;

- attività di prevenzione e contrasto alla violenza di

	genere, e promozione dell'uguaglianza e dell'empowerment
	femminile;
	- iniziative culturali, formative e educative di interesse
	sociale, con attenzione alla prevenzione della dispersione
	scolastica, della povertà educativa e del bullismo;
	- formazione professionale e accompagnamento all'inserimento
	lavorativo di persone fragili o svantaggiate;
	- accoglienza e integrazione sociale di migranti e
	richiedenti protezione internazionale;
	- attività di agricoltura sociale, ai sensi della legge 18
	agosto 2015, n. 141.
	La Cooperativa può inoltre svolgere attività strumentali e
	ausiliarie strettamente funzionali alla realizzazione delle
	suddette finalità, come:
	servizi di trasporto, ristorazione, lavanderia, pulizia e
	manutenzione;
	logistica e gestione immobiliare limitatamente alle strutture
	impiegate per l'erogazione dei servizi istituzionali;
	progettazione e realizzazione di adeguamenti edilizi e
	impiantistici necessari allo svolgimento delle attività di
	interesse generale.
	Ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico e sociale,
	la Cooperativa può compiere operazioni accessorie e
	strumentali, anche di natura immobiliare, mobiliare,
	finanziaria e commerciale, purché connesse al proprio oggetto

8 di 43

107/2021, ove applicabile.

b) Provvedere all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di attività quali:

- servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione a favore di enti pubblici, aziende, soggetti privati e condomini anche con la fornitura di materiali di uso e di consumo;

- servizi di giardinaggio e manutenzione del verde, anche pubblico, condominiale e privato;

- manutenzioni, ristrutturazioni, restauro e ripristino di immobili e di opere edilizie in genere, comprese le attività connesse quali trasporto materiali edili per conto proprio e conto terzi;

- installazione e manutenzione di impianti elettrici ed idrici;

- raccolta differenziata dei rifiuti ed attività connesse comprese la selezione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione e la vendita;

- deposito, l'archiviazione e la custodia di documentazione cartacea per conto di privati e/o enti pubblici;

- attività di supporto a quelle indicate al punto a) del presente articolo;

- imballaggio e recupero di carta da macero e materiali vari;

- recapito di oggetti, corrispondenza, etc.;

	- servizio di accompagnamento in favore di soggetti	
	svantaggiati e inabili, anche ai sensi della L.22/86 e	
	successive modifiche ed integrazioni;	
	- servizi formazione e qualificazione professionale anche	
	attraverso l'uso di strumenti multimediali, organizzazione di	
	stages in Italia e all'estero, attività di commercio equo e	
	solidale, master e corsi di specializzazione, corsi di	
	istruzione e formazione tecnica superiore;	
	- servizi per l'organizzazione e la fruizione del tempo	
	libero, del turismo e le attività sportive, termali,	
	ippoterapiche con maneggio attrezzato ed idroterapiche con	
	piscine attrezzate, servizi di pet-therapy;	
	- trasporto di persone e cose al servizio di scuole,	
	organizzazioni assistenziali o associazioni sportive, Enti	
	pubblici o privati, nonché servizi di custodia, manutenzione	
	giardinaggio e verde pubblico o ristorazione agli enti	
	suddetti;	
	- la prestazione, anche a domicilio o presso centri vari, di	
	attività sportive, ludiche e del tempo libero;	
	- progettazione e gestione di attività turistiche, culturali,	
	bed and breakfast, ricreative e sportive anche all'interno di	
	parchi, riserve, oasi, aree verdi attrezzate, agriturismo,	
	luoghi di interesse storico e/o culturale ecc.;	
	- turismo sociale rivolto a persone svantaggiate compresi	
	loro familiari e gruppi di volontari con trasporto specifico	

con mezzi appositamente modificate per abbattere le barriere	
architettoniche;	
- gestione aree parcheggio sia pubbliche che private;	
- la fornitura di servizi generici per mense aziendali,	
scolastiche e per la ristorazione in genere;	
- la fornitura di materiale di cancelleria, arredi e	
attrezzature per banche ed istituti od enti;	
- servizi cimiteriali con trasporti nazionali e	
internazionali, la gestione del verde delle zone interne	
all'area del cimitero, gestione camere ardenti e crematorie;	
- l'organizzazione e assistenza a congressi, spettacolo,	
eventi, fiere e sagre compresi i servizi di catering,	
traduzione e verbalizzazione;	
- la gestione di bar, ristoranti e qualsiasi altro tipo di	
locale con somministrazione di alimenti e bevande;	
- il commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di tutti i	
prodotti appartenenti al settore alimentare e non alimentare.	
Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa	
potrà inoltre:	
- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed	
altre forme di affidamento della fornitura di prestazioni e	
servizi inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici	
e privati;	
- ricevere qualsiasi incentivo, contributo, sovvenzione e	
prestito agevolato, erogabili a norma delle leggi vigenti o	

12 di 43

	rafforzamento del movimento cooperativo italiano nelle sue
	variegate espressioni e potrà aderire alle Associazioni
	nazionali cooperativistiche che ne assumono la tutela e la
	rappresentanza a norma di legge.
	TITOLO III
	SOCI
	Art. 5 (Soci ordinari)
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
	minimo stabilito dalla legge.
	Qualora il numero dei soci è composto da tre ad otto, gli
	stessi debbono essere esclusivamente persone fisiche.
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle
	seguenti categorie:
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo
	un compenso di qualsiasi natura o entità;
	b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo,
	direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla
	Cooperativa;
	c) soci volontari, che prestano la loro attività
	gratuitamente (il loro numero non può superare la metà del
	numero complessivo dei soci);
	d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il

14 di 43

15 di 43

speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- in mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale, potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel

	libro dei soci.
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo
	deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di
	esclusione.
	Art. 7 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà
	contenere, se trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
	di nascita;
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della
	condizione professionale, delle specifiche competenze
	possedute;
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,
	né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
	il presente statuto;
	e) di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli
	organi sociali.
	Fermo restando il II comma dell'art. 2522 del codice civile,
	se trattasi di società, associazioni od Enti, oltre a quanto
	previsto nei punti b), c), d) ed e) relative alla persone
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti

	informazioni:
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e
	la sede legale;
	- la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la
	domanda;
	- la qualità e le funzioni della persona che sottoscrive la
	domanda;
	- il numero delle quote che si intende sottoscrivere.
	Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente,
	estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha
	deliberato l'adesione.
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
	mutualistico e l'attività svolta.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel
	libro dei soci.
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
	ammissione e comunicarla agli interessati.
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, chi l'ha
	proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con
	propria decisione.

	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	o nella nota integrativa, le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Società è	
	quello risultante dal Libro Soci; il socio è tenuto a	
	comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti	
	dal presente articolo.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e i termini fissati	
	dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali	
	partecipando effettivamente all'attività sociale, in	
	relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei	
	modi stabiliti in apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea su proposta dell'organo Amministrativo.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o	
	liquidazione o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	

socio:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
raggiungimento degli scopi sociali, sia per motivi oggettivi	
che soggettivi;	
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
stessa.	
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
alla società.	
Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
il recesso.	
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
comunicazione, può adire l'autorità giudiziaria ordinaria.	
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
ritorno.	
Art. 11 (Esclusione)	
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	

21 di 43

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, può proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23 comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

23 di 43

	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro un
	anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto
	operativo.
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione
	dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11 lettere b)
	c) d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata
	come sopra.
	Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo,
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabile
	verso la società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV
	SOCI SOVVENTORI
	Art. 16 (Soci sovventori)
	Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del

	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992	
	n.59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto,	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a quattro.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previa gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio, che intende trasferire i titoli, gli	
	amministratori, provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli	
	amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	

26 di 43

	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito
	dei soci ordinari.
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo al fine
	dell'emissione dei titoli.
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
	decorso il termine minimo di durata del conferimento
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle
	quote, a norma del precedente articolo.
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.
	TITOLO V
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art. 21 (Elementi costitutivi)
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,
	rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a
	500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro e non superiore
	ai limiti stabiliti dalla legge;
	2) Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui
	all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci
	deceduti;
	c) dalla riserva straordinaria;
	d) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile,
	costituito da qualunque altro importo che pervenga alla
	cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi
	in conto capitale da enti pubblici o privati;
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
	e/o previsto per legge.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
	delle quote sottoscritte.
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
	Articolo 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento

	all'acquirente le indicazioni previste nel precedente art.7.
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che
	lo stesso abbia i requisiti previsti per divenire socio.
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'autorità
	giudiziaria.
	Art. 23 (Bilancio di esercizio e bilancio sociale)
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre
	di ogni anno.
	Alla chiusura di ciascun esercizio, l'organo amministrativo
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo
	esatto inventario, da compilarsi in conformità alle
	disposizioni di legge.
	Il progetto di bilancio è presentato all'assemblea dei soci
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura
	dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora
	ricorrano le condizioni previste dall'ultimo comma
	dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo

30 di 43

	di utili o avanzi di gestione.
	La cooperativa redige annualmente il bilancio sociale,
	secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del
	Lavoro e delle Politiche Sociali, e lo deposita presso il
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
	Art. 24 (Ristorni)
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di
	esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
	mutualistica.
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito
	mediante una o più delle seguenti forme:
	- erogazione diretta;
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
	- emissione di quote di sovvenzione.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi
	mutualistici intercorrente fra la Cooperativa ed il socio
	stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.
	TITOLO VI
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
	Art. 25 (Decisioni dei soci)
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto
	al voto sottopongono alla loro approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo
	amministrativo;
	3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e
	del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo
	paritetico;
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
	liquidazione.
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante
	deliberazione assembleare, con le modalità previste
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.
	Art. 26 (Assemblee)
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del
	Presidente, mediante lettera consegnata brevi manu,
	raccomandata o altro mezzo idoneo che dia prova dell'avvenuta

	consegna quale ad esempio invio per posta elettronica tramite
	pec) inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un
	giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e
	la maggioranza degli amministratori ed i sindaci effettivi,
	se nominati.
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
	sufficientemente informato.
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei
	voti dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
	Art. 28 (Votazioni)
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

34 di 43

	Articolo 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 31 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina.	
	Possono essere nominati amministratori anche soggetti non	
	soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione	
	sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	Organo di amministrazione è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	

	membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	

37 di 43

38 di 43

particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazione o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri ad esso attribuiti, spettano al vice presidente.

Il Presidente previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme amministrative vigenti al riguardo.

Articolo 33 (Organo di controllo)

La società può nominare un organo di controllo anche costituito da un solo membro effettivo, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

	Nei casi previsti dalla legge tale nomina è obbligatoria.	
	I soggetti nominati, in ogni caso, restano in carica per tre	
	esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che	
	approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica	
	e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta	
	causa; la decisione di revoca deve essere approvata con	
	decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	Articolo 34 (Partecipazione degli stakeholder)	
	La cooperativa promuove forme di partecipazione e	
	consultazione dei lavoratori, degli utenti e di altri	
	portatori di interesse, anche mediante la costituzione di	
	comitati, sondaggi, assemblee tematiche o altri strumenti	
	previsti in apposito regolamento.	
	Tali forme di coinvolgimento sono finalizzate a garantire	
	trasparenza, dialogo e confronto sulle scelte strategiche e	
	sugli impatti sociali dell'attività svolta.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 (Scioglimento anticipato)	
	La società si scioglie per le cause indicate ai numeri	
	1,2,3,5,6 e 7 dell'art.2484 c.c., nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci,	
	stabilendone i poteri.	

	Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	residuo risultante dalla liquidazione, dedotto il rimborso	
	del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato a norma dell'art. 23, lettera c), sarà devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri enti del Terzo	
	Settore iscritti al RUNTS, individuati secondo le	
	disposizioni di legge vigenti. In mancanza di soggetti idonei	
	o in assenza di diversa destinazione stabilita dalla	
	normativa, il patrimonio residuo potrà essere devoluto al	
	Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	

42 di 43

[illegible]